
### REPUBBLICA ITALIANA

# **BOLLETTINO UFFICIALE**

della Regione Puglia



Leggi e regolamenti regionali

### Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

#### Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

#### Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

#### SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

#### PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 5  "Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)"
LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 6  "Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017 della Regione Puglia)"
LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 7  "Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)"

#### PARTE PRIMA

#### Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 5

"Modifiche agli articoli 3 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

#### Art. 1

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37

- 1. Il comma 2, articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:
  - "2. Il Nucleo di vigilanza ambientale è composto dall'organico formato attraverso il trasferimento del personale di polizia provinciale, dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi, per un numero complessivamente non superiore a ottantotto unità.".

### Art. 2 Modifica all'articolo 5 della I.r. 37/2015

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della I.r. 37/2015 è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 Aprile 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 6

"Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 – 2017 della Regione Puglia)".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35

1. L'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia) è abrogato.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 Aprile 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 11 aprile 2016, n. 7

"Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### **PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa) è così sostituito:

"Art. 1 (Finalità)

- 1. In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2.
- 2. Per il medesimo periodo, nei terreni di cui al comma 1 permane la destinazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, con i relativi indici di edificabilità, restando altresì consentito il miglioramento fondiario e il cambio colturale.
- 3. E' fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
  - a) che l'opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile;
  - b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti;
  - c) che l'opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all'esercizio dell'opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale.".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 Aprile 2016







## **BOLLETTINO UFFICIALE**

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379 Sito internet: http://www.regione.puglia.it e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott.ssa Antonia Agata Lerario

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)